

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

Articolo 65

Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali

1. In caso di sospetta non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 47, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per confermare il sospetto o dimostrarne l'infondatezza.

2. Le partite di animali e merci che gli operatori hanno dichiarato non appartenere alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, sono soggette a controlli ufficiali da parte delle autorità competenti qualora vi sia motivo di ritenere che tali categorie di animali o merci sono presenti nella partita.

3. Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa dei risultati dei controlli ufficiali di cui ai suddetti paragrafi.

Tali partite devono essere sottoposte, se del caso, a isolamento o quarantena e si provvede affinché gli animali siano riparati, abbeverati, nutriti e, se necessario, accuditi in attesa degli esiti dei controlli ufficiali.

4. Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore responsabile della partita o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, ove opportuno, e in aggiunta alle misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego.

5. Le autorità competenti notificano alla Commissione e agli Stati membri mediante l'IMSOC la propria decisione di intensificare l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo, indicandone le motivazioni.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle procedure per l'esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

L 95/60 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.4.2017

Articolo 66

Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione

1. Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partita di animali o merci che entra nell'Unione che sia non conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e ne rifiutano l'ingresso nell'Unione.

Le autorità competenti devono sottoporre tali partite, a seconda dei casi, a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Se possibile, le autorità competenti tengono anche conto dell'interesse di fornire cure particolari per quanto riguarda tipologie specifiche di merci.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle modalità di isolamento e quarantena di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

3. L'autorità competente, per quanto riguarda la partita di cui al paragrafo 1, ordina senza indugio all'operatore responsabile della partita di:

a) distruggere la partita;

b) rinviare la partita al di fuori dell'Unione in applicazione dell'articolo 72, paragrafi 1 e 2; o

c) sottoporre la partita ad un trattamento speciale ai sensi dell'articolo 71, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, ove opportuno, di destinare la partita ad usi diversi da quelli previsti originariamente.

Le azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono eseguite in conformità delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse in particolare, per quanto riguarda le partite di animali vivi, quelle intese a risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Se la partita consiste di piante, prodotti vegetali o altro oggetti, le lettere a), b) e c) del primo comma si applicano o alla partita o ai suoi lotti.

Prima di ordinare all'operatore di intraprendere un'azione ai sensi delle lettere a), b) e c), del primo comma, l'autorità competente consulta l'operatore interessato, a meno che non sia necessaria un'azione immediata al fine di rispondere a un

rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.

4. Laddove l'autorità competente ordini all'operatore di intraprendere una o più azioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) o c), tale autorità competente può eccezionalmente autorizzare che l'azione sia intrapresa soltanto riguardo a una parte della partita, a condizione che la distruzione parziale, il rinvio, il trattamento speciale o le altre misure:

- a) siano tali da garantire la conformità;
- b) non comportino un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente; e
- c) non perturbino l'esecuzione dei controlli ufficiali.

5. Le autorità competenti notificano immediatamente qualsiasi decisione di negare l'ingresso ad una partita come disposto al paragrafo 1 del presente articolo, e qualsiasi ordine emanato ai sensi dei paragrafi 3 e 6 e dell'articolo 67:

- a) alla Commissione;
- b) alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- c) alle autorità doganali;
- d) alle autorità competenti del paese terzo di origine; e
- e) all'operatore responsabile della partita.

Tale notifica si effettua mediante l'IMSOC.

6. Se una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, non è presentata per i controlli ufficiali di cui allo stesso articolo, o non è presentata come prescritto dagli articoli 50, paragrafi 1 e 3, dall'articolo 56, paragrafi 1, 3 e 4, o conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 48, dell'articolo 49, paragrafo 6, dell'articolo 51, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 58, le autorità competenti ordinano il trattenimento di tale partita o il richiamo della stessa e ne dispongono il blocco ufficiale senza ritardo.

A tali partite si applicano i paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo.

7. Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.

Articolo 137

Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.
2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.
3. Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
 - a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
 - b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.

Articolo 138

Azioni in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
 - a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; e
 - b) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.
2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:
 - a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
 - b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
 - c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
 - d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
 - e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
 - f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
 - g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
 - h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;

- i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
- j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
- k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

3. Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
- b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.

5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
- b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
- c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2.